

N. R.G. 6204/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6204/2017 promossa da:

[REDACTED] (C.F. MNZLCN48S58F596W) e [REDACTED] (C.F. CNTBBR75E55F205S), con il proc. dom. avv. [REDACTED] VIALE REGINA MARGHERITA, 39 MILANO

parte attrice

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. 00884060526), con il proc. dom. avv. MORERA UMBERTO, LARGO GIUSEPPE TONIOLO, 6 ROMA

parte convenuta



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

1) condannare l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena alla restituzione dell'importo versato in sede di sottoscrizione delle obbligazioni pari ad €. 122.500,00 per ciascun attore oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo quantificati in €. 33.815,03 ciascuno;

2) ordinare agli odierni attori, la restituzione delle obbligazioni Lhemann Brother acquistate il 22 aprile 2003 disponendo la restituzione da parte dei medesimi del controvalore delle cedole percepite dal 2004 al 2008 nonchè del capitale restituito in sede di riparto del fallimento, per la cui quantificazione si richiama quanto esposto in narrativa;

3) si chiede che il Giudice voglia disporre il conguaglio delle somme di dare/avere di cui al punto 1) e

2) che precede fra le parti, condannando la società convenuta alla corresponsione di €. 44.947,01 in

favore della signora [REDACTED] ed €. 44.971,52 in favore della signora [REDACTED]

[REDACTED] alla misura del 50% ciascuna in qualità di coeredi in pari quota del signor Angelo Contrino deceduto in data 20 dicembre 2015.

in subordine:

- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per tutte le ragioni di cui infra in narrativa e per effetto dichiarare risolto il contratto di acquisto delle obbligazioni sottoscritto dalle parti in data 22 aprile 2003 con condanna dell'Istituto di credito al risarcimento del danno che si quantifica in €. 44.947,01 a favore della signora [REDACTED] ed €. 44.971,52 in favore della signora [REDACTED] in qualità di coeredi in pari quota del signor [REDACTED] come da specifica in narrativa e/o a quell'importo maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia;



in ulteriore subordine:

- accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dall'istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per tutte le ragioni di cui infra in narrativa e per effetto condannarlo al risarcimento dei danni in favore della signora [REDACTED] di €. 44.947,01 ed €. 44.971,52 in favore della signora [REDACTED] in qualità di coeredi in apri quota del signor [REDACTED] come da specifica di cui capoverso che precede in narrativa e/o a quell'importo maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia.

In via istruttoria: si evidenzia la natura strettamente documentale della vicenda. Infatti, risulta per tabulas il divieto di cessione delle obbligazioni de quibus agli investitori ordinari, trattandosi di un prodotto riservato esclusivamente ad investitori qualificati. Ciò premesso, all'occorrenza si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Monte dei Paschi di Siena Sp.a. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre produrre anche ai sensi dell'art., 183^o VI comma n. 1,2,3 c.p.c.

Per parte convenuta:

- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibili le domande tutte formulate da parte attrice per difetto di interesse ad agire;*
- in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome prescritte, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate;*
- in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, condannare parte attrice alla restituzione alla BANCA dei titoli dedotti in lite, delle cedole incassate oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché dei rimborsi percepiti e percipiendi, e di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*



nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta ad ottenere la condanna della BANCA al risarcimento del danno, determinare il danno risarcibile, tenendo conto: (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; (ii) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, f. lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%; (iii) dei rimborsi e delle cedole tutte in qualsiasi forma percepiti o percipiendi; (iv) della condotta colposa di controparte nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.; (v) della disposizione di cui all'art.1225 c.c. in caso di esclusione del dolo;
con espressa riserva di adempimento della BANCA ai propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento di parte attrice a quanto richiesto in via riconvenzionale.

Con vittoria delle spese di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] personalmente e quale erede al 50% di [redacted] nonché [redacted] quale coerede al 50% di [redacted], convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito a un investimento in strumenti finanziari.

Le attrici in particolare esponevano:

- che il 22.4.2003 la banca convenuta vendeva a [redacted] e ad [redacted] obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers e identificate come Lehman BRTR TV03/11- Cod. ISIN XS0166188457, per un controvalore di euro 122.500,00 ciascuno;
- che detto investimento era stato concluso in assenza di precedente stipula di contratto quadro e senza che alla cliente fosse stata consegnata alcuna documentazione illustrativa del titolo e il Documento sui Rischi in generale in materia di investimenti finanziari;
- che la banca convenuta aveva violato gli obblighi informativi su di essa gravanti, dal momento che non aveva fornito all'investitore le informazioni riguardanti le caratteristiche del titolo



consigliato e, soprattutto, il rischio di perdita del capitale investito che lo strumento finanziario comportava;

- che, in particolare, come successivamente appurato, la negoziazione di tali obbligazioni era assoggettata a limitazioni per il mercato italiano, essendo consentita solo in favore degli investitori qualificati ex art. 31 Reg. CONSOB 11522 del 1998;
- che gli attori difettavano di tale caratteristica soggettiva, avendo in precedenza acquistato solo Buoni Ordinari del Tesoro emessi dallo Stato Italiano o comunque titoli privi di rischi, prospettandosi quali investitori prudenti e senza alcuna specifica esperienza in materia di mercati finanziari;
- che la convenuta aveva omissis di fornire l'informazione in ordine al carattere inadeguato dell'investimento;
- che, solo successivamente al fallimento della Lehman Brothers avvenuto nell'ottobre 2008, le attrici chiedevano invano alla banca la documentazione riguardante tali operazioni di investimento;
- che le attrici avevano patito un danno a causa degli inadempimenti dell'intermediario finanziario, danno da quantificarsi, considerate le cedole conseguite sino alla dichiarazione di fallimento e i riparti della procedura concorsuale statunitense, nonché a titolo di lucro cessante gli interessi sulle somme investite dal giorno degli acquisti sino al momento della domanda, in complessivi euro 55.274,44 quanto a [REDACTED] e in euro 55.278,31 quanto alla posizione facente capo ad Angelo Contrino.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, producendo i contratti quadro stipulati tra le parti nel marzo 2003, con



la ulteriore precisazione che in tale occasione gli attori avessero ricevuto il documento sui rischi in generale degli investimenti in strumenti finanziari; che il profilo di investitori degli attori era profondamente diverso da quanto descritto, trattandosi di investitori esperti, con un portafoglio titoli di valore cospicuo e ben diversificato e che gran parte delle somme investite era già stata recuperata tramite le cedole e tramite i riparti fallimentari, peraltro ancora in corso.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 25.10.2018 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Nullità degli investimenti.

In primo luogo parte attrice ha eccepito la nullità degli investimenti, per non essere stati preceduti dalla stipula di contratto quadro in forma scritta e, comunque, per non essere stato formalizzato per iscritto l'ordine di acquisto delle obbligazioni, avendo la banca reso disponibile solo i relativi fissati bollati.

L'eccezione, nelle due differenti articolazioni in cui è stata prospettata, non può trovare condivisione.

La prima e più radicale contestazione, infatti, è stata sconfessata dalla produzione documentale operata dalla convenuta, la quale ha riversato in atti tra l'altro copia dei contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria sottoscritti dalla ██████████ e da ██████████ nel marzo 2003, ossia in data antecedente ai due acquisti oggetto di causa.

A fronte di tale produzione la difesa attorea ha obiettato come i due documenti non avessero data certa e che, pertanto, potevano essere anche successivi agli investimenti per cui è causa.



Trattasi di contestazione all'evidenza infondata, se si tiene conto di come i due contratti quadro risultino datati e quindi sottoscritti dagli attori, i quali, così facendo, hanno fatto propria anche la datazione del documento, fermo restando che il problema di dare certezza alla data di un documento si pone solo ai fini dell'opponibilità della stessa ai terzi e non alle parti, che tale documento hanno sottoscritto.

Esclusa, pertanto, la nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni per il difetto del contratto quadro, va parimenti disattesa l'eccezione di nullità con riferimento al difetto di forma scritta dell'ordine di investimento.

Parte attrice, come si è detto, ha obiettato l'assenza di un ordine sottoscritto dalla [REDACTED] [REDACTED] sostenendo come anche tale carenza di forma determinerebbe la nullità degli investimenti.

La doglianza è infondata, considerato come il requisito della forma scritta a pena di nullità previsto dall'art. 23 TUF attenga al solo contratto quadro, secondo l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, ben potendo i singoli ordini di investimento assumere diverse forme, secondo le previsioni negoziali.

Nel caso di specie, inoltre, non si pone neppure un problema di prova degli ordini di investimento, considerato come gli attori non abbiano mai negato di avere impartito le richieste di investimento, limitandosi a sostenerne la nullità per difetto della forma scritta.

In sostanza, quindi, non è contestato da parte degli attori l'ordine di investimento in quanto tale, il cui conferimento deve darsi per pacifico.

Violazione degli obblighi informativi.

La difesa attorea ha poi contestato, peraltro in termini di assoluta genericità, come gli intermediari professionali sarebbero stati a conoscenza del dissesto della banca statunitense ben prima di quanto non



fosse emerso sui mercati, peraltro ricordando la particolarità per cui le obbligazioni Lehman Brothers avessero mantenuto un *rating* inalterato sino al giorno prima la dichiarazione di fallimento dell'emittente, tanto che il titolo era rimasto sino a tale ultimo momento inserito nell'elenco delle obbligazioni sicure.

Come si è detto, la contestazione è rimasta relegata a una mera affermazione di principio di portata assolutamente generica, non avendo la difesa attorea chiarito sulla base di quali elementi gli intermediari finanziari e, nello specifico, la convenuta avrebbero potuto conoscere in anticipo lo stato di dissesto finanziario della società emittente le obbligazioni e a quando tale conoscenza anticipata sarebbe insorta, ossia se al momento dell'acquisto delle obbligazioni, come si è visto risalente addirittura a cinque anni prima il *default*, piuttosto che in un momento successivo.

Peraltro, rispetto a tale seconda ipotesi, come si è detto neppure approfondita, va comunque precisato come l'intermediario assuma obblighi informativi in ordine all'andamento degli investimenti effettuati solo nel caso in cui abbia stipulato con il cliente un contratto di gestione del portafoglio titoli, ma non anche in caso di contratto di mera negoziazione, come appunto nel caso di specie.

Al di là delle mere allegazioni di principio proposte dalla difesa attorea, va rilevato come non solo non sia stata fornita prova alcuna della sussistenza di uno specifico rischio di *default* già noto nell'aprile 2003, ma al contrario, come le obbligazioni in questione alla data della loro negoziazione (e paradossalmente sino al giorno prima il *default* o comunque sino a pochissimi giorni prima) fossero universalmente considerate come titoli di massima sicurezza, beneficiando di un *rating* di primissimo livello ad opera di tutte e tre le maggiori e più importanti agenzie operanti nel settore della valutazione degli strumenti finanziari.

Peraltro le attrici hanno contestato come la negoziazione delle obbligazioni acquistate dalla [REDACTED] e



dal Contrino fosse assoggettata a limitazioni per il mercato italiano, essendo prevista e consentita solo per gli investitori qualificati ex art. 31 del Reg. CONBSOB 11522/1998; la convenuta, pertanto, aveva violato tale limitazione, non essendo certamente inquadrabili gli investitori nelle categorie contemplate dall'allora vigente art. 31 del Reg. CONSOB, omettendo non solo di avvisare i clienti dell'esistenza di tale limitazione, ma anche non dando alcun avvertimento in ordine all'inadeguatezza dell'investimento; tale ultimo connotato, infatti, a detta della difesa attorea risulterebbe implicitamente e insuperabilmente confermato proprio dalla destinazione esclusiva dello strumento finanziario al mercato qualificato, indice di una particolare pericolosità, aprioristicamente ritenuta non compatibile con le esigenze degli investitori *retail* non qualificati.

Orbene, se la limitazione alla negoziazione delle obbligazioni in parola nel mercato italiano risulta essere stata comprovata, attraverso la produzione in giudizio ad opera della difesa attorea della scheda tecnica del titolo (doc. 5 attoreo), va tuttavia osservato come tale limitazione discenda da una mancata preventiva autorizzazione da parte della CONSOB, senza che a ciò debba necessariamente essere ricollegata una valutazione di rischiosità particolare del titolo e, quindi, di sua inadeguatezza per il mercato *retail* non qualificato.

Trattasi, in sostanza, di una mancata preventiva valutazione e autorizzazione di carattere regolamentare da parte della CONSOB, cui discende, in caso di violazione dei conseguenti limiti di negoziazione, possibili sanzioni di carattere amministrativo in capo all'intermediario, senza riflessi ulteriori nella valutazione delle caratteristiche del titolo o nei confronti degli investitori acquirenti.

In sostanza, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autorizzazione CONSOB per la negoziazione sul mercato italiano *retail* non qualificato, le obbligazioni Lehman Brothers quanto meno alla data del 2003 erano considerate titoli di assoluta sicurezza, godendo dell'apprezzamento indiscusso da parte del



mercato a livello mondiale; ciò comporta, di riflesso, che il difetto dell'autorizzazione da parte dell'organismo di vigilanza non determini automaticamente una inadeguatezza tipologica dell'investimento, essendo questo l'unico profilo di teorizzata inadeguatezza prospettato dalle attrici, in quanto comunque si trattava di un titolo obbligazionario universalmente ritenuto tra i più sicuri. Ciò porta, ulteriormente, a ritenere, in difetto di prova o anche di mera allegazione di segno contrario, che gli attori, anche qualora fossero stati avvertiti dell'esistenza della limitazione amministrativa alla commercializzazione in Italia delle obbligazioni, ne avrebbero fatto comunque richiesta, per ciò solo rendendo legittima la negoziazione anche sul piano propriamente amministrativo, in quanto le scelte di investimento non sarebbero state modificate alla luce della restrizione, completamente indipendente e non collegata alle caratteristiche intrinseche del titolo, ossia ai profili presi in esame al momento di orientare l'investimento.

Conclusioni.

Tali considerazioni portano, pertanto, a escludere la prova del nesso di causalità tra l'accertato inadempimento della banca e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con l'effetto che, in difetto della prova in ordine a tale nesso eziologico, la domanda risarcitoria azionata con il presente giudizio non può che essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale delle attrici, si liquidano in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta la domanda proposta da [REDACTED] personalmente e quale erede al 50% di [REDACTED]



_____ nonché da _____ quale coerede al 50% di _____ nei confronti
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

- condanna le attrici a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite, liquidate
in complessivi euro 7.705,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 16 gennaio 2019

Il giudice

Francesco Ferrari

